

PROCEDURE E MODALITA' PER LA SELEZIONE ALLA NOMINA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

Premesso

1. che con delibera del 07.11.2012 il CNPA ha approvato il regolamento di disciplina pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 22 del 30.11.2012 e che tale regolamento, fra l'altro, prevede l'istituzione da parte dell'Ordine, da pubblicare sul sito, delle procedure e le modalità per la selezione alla nomina di componenti dei consigli di disciplina;
2. che i consigli territoriali dell'Ordine dei Periti Agrari e PAL entro 60 giorni dal loro insediamento devono predisporre l'elenco dei candidati al Consiglio di disciplina, pubblicarlo e trasmetterlo al Presidente del Tribunale competente per territorio;
3. che a breve sono previste in calendario rinnovi di Consigli Direttivi Territoriali e pertanto con tempestività bisogna dotare loro dello strumento applicativo, a tal fine con delibera n del vengono approvate le seguenti procedure e modalità per la selezione alla nomina di componente del Consiglio di Disciplina territoriale con pubblicazione sul sito istituzionale territoriale e Nazionale.

Si promulgano le seguenti procedure alle quali ogni Ordine/Collegio Territoriale dovrà uniformarsi.

ART.1

Il candidato che ritiene di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente e che voglia candidarsi a componente del Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine dei Periti Agrari e PAL deve presentare apposita istanza, seguendone il formulario allegato alla presente – allegato A-, entro e non oltre i trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio direttivo Territoriale. I trenta giorni decorrono dalla data di pubblicazione dell'insediamento del nuovo direttivo sul sito istituzionale dell'Ordine territoriale e/o nazionale, prevale la prima pubblicazione.

ART.2

L'istanza va redatta su carta semplice secondo l'allegato A, sottoscritta dal richiedente e compilata in ogni sua parte.

ART. 3

Alla domanda va allegato il proprio curriculum vitae, compilato in ogni sua parte secondo il formulario allegato B e sottoscritto dal richiedente .

ART. 4

Per poter partecipare alla candidatura gli aspiranti devono possedere e dichiarare nelle forme previste dal DPR 455/2000 di: (allegato C)

- a) Di essere iscritti all'ordine dei periti agrari e pal da almeno anni dieci con decorrenza dal _____ o di essere iscritto all'Ordine dei _____ della provincia di _____ al n. _____ dal _____
- b) Di esercitare la libera professione di perito agrario o di _____;

- c) Di essere iscritto alla Cassa previdenza denominata _____ con il numero di matricola _____ fin dal _____
- d) Di avere il numero di partita IVA _____ per l'esercizio dell'attività di _____ con il seguente codice di attività ATECO _____
- e) Di non avere legami di parentela o affinità entro il quarto grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo consiglio territoriale del Collegio dell'Ordine dei Periti Agrari e PAL
- f) Di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale del collegio dell'Ordine dei Periti Agrari e PAL;
- g) Di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- h) Di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personale disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) Di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni, ancorchè impugnate.
 - j) Di non avere avuto od avere in atto rapporti di lavoro con i componenti il consiglio direttivo in carica.
 - k) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente e comunque entro giorni due dal loro verificarsi, ogni e qualsiasi variazione che dovesse intervenire a tutte le condizioni di cui ai precedenti commi.

Per i candidati componenti esterni, dell'area tecnica o giuridica, qualora il Consiglio territoriale decidesse di indicarli è necessario che gli stessi si dichiarino nelle seguenti condizioni minime oltre a quelle già sopra riportate:

- aa) essere iscritti agli albi professionali di appartenenza, giuridiche o tecniche, da oltre anni 5
- bb) essere alternativamente al punto aa) esperti in materie giuridiche o tecniche (liberi docenti o giudici od esperti dei giudici)

ART. 5

La domanda con tutta la documentazione allegata, entro i termini di cui all'art. 1, va presentata direttamente alla segreteria dell'Ordine che provvederà al rilascio di ricevuta od alternativamente potrà essere inviata con raccomandata delle poste italiane con ricevuta di ritorno o via pec od altre modalità avente valore di notifica. Per la validità dei termini fa fede esclusivamente la data di ricezione dell'Ordine dei Periti agrari e PAL che, in ogni caso, deve risultare tracciata.

ART. 6

Qualora si dovessero ritenere necessarie ed opportune ulteriori integrazioni per una serena e compiuta valutazione della candidatura, il Presidente del Consiglio potrà richiedere al candidato documenti suppletivi ed integrativi entro i successivi giorni otto attraverso Pec. L'integrazione dovrà avvenire entro i successivi giorni sette dalla richiesta con le stesse modalità previste per la domanda.

ART. 7

Il presidente del Consiglio dell'Ordine/Collegio convoca il Consiglio con assoluta priorità e comunque entro il ventesimo giorno successivo al termine di presentazione delle domande da parte dei candidati, ne redige elenco degli ammessi con delibera motivata inviandolo, entro i sessanta giorni dal suo insediamento, al Presidente del Tribunale. L'elenco dovrà contenere un numero doppio dei candidati rispetto a quelli che il Tribunale dovrà designare.

ART. 8

Nel caso che gli aspiranti candidati non dovessero essere sufficienti a comporre l'elenco, il consiglio territoriale procede d'ufficio ad inserire il numero dei candidati scegliendoli con criterio di discrezionalità fatto salvo il possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 4 da accertare d'ufficio.

ART. 9

Il rimborso delle spese e gli eventuali gettoni di presenza dei componenti i consigli di disciplina non potranno avere costi superiori a quelli riconosciuti ai Consiglieri del Consiglio Direttivo dell'Ordine/Collegio. In caso di insufficienza di risorse la copertura per i Consiglieri di Disciplina prevale su quella dei consiglieri del Direttivo. Il consiglio di disciplina è tenuto a svolgere regolarmente le sue funzioni anche in assenza temporanea di risorse economiche.

ART. 10

Il consiglio direttivo, entro la data della prima seduta utile dopo la designazione del consiglio di disciplina, delibera sulle modalità di rimborso delle spese assicurando i mezzi e gli strumenti per il normale funzionamento dell'organo disciplinare. Ne definisce, avendone la disponibilità delle risorse, il quantum del gettone di presenza dei Consiglieri. In caso di incapienza di bilancio di esercizio, dovrà in prima assemblea annuale dei conti, prevederne l'inserimento in bilancio.

ART. 11

Qualora dovessero sussistere le ipotesi previste dal comma 8 dell'art 5 del regolamento, il consiglio direttivo dovrà entro i trenta giorni dalla sua proclamazione e con delibera sufficientemente motivata, fare richiesta al Ministero della Giustizia ed al Consiglio Nazionale di poter fruire di un consiglio di disciplina finitimo. Una volta designata la sede del consiglio di disciplina finitimo, il consiglio direttivo dovrà partecipare alla copertura delle spese con criterio di equità e con le modalità già stabilite dall'altro Consiglio Direttivo. Il consiglio aderente all'organo di disciplina finitimo non potrà partecipare alla compilazione dell'elenco dei candidati sebbene eventuali iscritti all'Ordine aderente possano partecipare come componenti esterni con le modalità previste dal c. 5 dell'art. 4 del regolamento. La durata del Consiglio di Disciplina, nel caso di fruizione del Consiglio finitimo, sarà quella di quest'ultimo.

ART. 12

Per componenti esterni, non iscritti all'albo, si intendono oltre che i soggetti iscritti agli albi delle professioni Giuridiche, Tecniche e gli esperti in tali materie, anche i Periti Agrari e PAL iscritti in albi ed Ordini diversi da quello di nuovo insediamento per il quale ne è causa la designazione dei componenti i consigli di disciplina.

La scelta del candidato esterno avviene tramite intesa (lettera di intenti o protocollo di intesa- allegato d-) con l'organismo di categoria a cui appartiene od alternativamente con intesa diretta con l'interessato che preventivamente accetterà le condizioni offertegli. Il componente esterno dovrà comunque presentare

tutti i documenti previsti per gli altri candidati e trovarsi nelle stesse condizioni di eleggibilità fatta eccezione per il solo requisito di anzianità di iscrizione all'albo che potrà essere anche inferiore ai dieci anni e non inferiore ai cinque.